

2962/2011

N. / REG.ORD.CAU.

N. 06188/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2011, proposto dalle sig.re Federica Endrizzi, Adriana Zioldo, Barbara Marziali, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Perticaro in Roma, viale delle Milizie, 38;

contro

Fondazione Enasarco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via Quattro Fontane, 20;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia del Territorio - Direzione Regionale Lazio e l'Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Frigenti, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale del



Comune in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

note aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione degli inquilini in occasione della dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione Enasarco - (art. 119 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Enasarco e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Agenzia del Territorio - Direzione Regionale Lazio e di Agenzia del Demanio e di Comune di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, la giurisdizione di questo giudice;

Considerato, infatti, che ciò che rileva sotto questo profilo non è la natura giuridica del soggetto al quale risale la paternità del provvedimento ritenuto lesivo da taluni dei suoi destinatari, ma la



funzione (nella specie, previdenziale) che a mezzo di esso viene svolta, la cui rilevanza pubblicistica è di immediata evidenza e che potrebbe essere compromessa, con palese pregiudizio per gli iscritti beneficiari del trattamento pensionistico, ove non si garantissero le condizioni perché l'ente in questione possa continuare ad operare;

Rilevato che, a questo fine, condizione essenziale è l'equilibrio del bilancio tecnico dell'ente, che allo stato è realizzabile solo con le risorse finanziarie derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare;

Rilevato altresì che l'intera operazione di dismissione di detto patrimonio si svolge sotto la supervisione delle Amministrazioni pubbliche vigilanti, che non sarebbe né imponibile né tanto meno necessaria ove il tutto si riducesse ad una mera compravendita tra soggetto privati, e che invece trova ampia ed esaustiva giustificazione nella necessità di assicurare le condizioni perché l'ente possa continuare a svolgere la funzione previdenziale (di indubbia rilevanza pubblicistica) nell'interesse di una ben definita collettività di soggetti;

Considerato, quanto al merito del ricorso (e prescindere dall'esame, in questa sede, dell'eccezione relativa alla mancata presentazione della domanda di acquisto dell'immobile), che in tema di gestione dei beni immobili degli enti pubblici soggetti a privatizzazione, l'art. 1, comma 38, l. n. 243 del 2004 ha statuito che l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 104 del 1996 si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme di trasferimento della proprietà degli



stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nello stesso decreto legislativo non si applica agli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994;

Considerato pertanto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, dovendo la questione di legittimità costituzionale della norma e la richiesta di rimessione degli atti, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia europea essere esaminate nella più approfondita fase di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leonì, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 4 AGO. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III

Add. 4 AGO. 2011 copia conforme

alla procedura di stato trasmessa al

AVV. RA STATO - COMUNE DI ROMA

a norma dell'art. 67 del regolamento

di procedura 17 agosto 1907.

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

